

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13
Politiche sociali nella provincia di Trento
b.u. 7 agosto 2007, n. 32
Omissis

Art. 16

Presa in carico unitaria e responsabile del caso

1. Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria.

2. Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile:

a) coordina le figure professionali deputate all'accertamento dello stato di bisogno ai sensi dell'articolo 17;

b) elabora il progetto individualizzato di cui al comma 3 con il concorso delle altre professionalità interessate e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza, celerità ed efficacia anche sollecitando, ove necessario, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati;

c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.

4. L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da quest'articolo avviene nei soli casi previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 17

Accertamento dello stato di bisogno

1. Lo stato di bisogno si manifesta nell'incapacità, anche temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante da almeno una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza della condizione economico-patrimoniale;

b) disabilità psico-fisico-sensoriale;

c) difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale, relazionale;

d) sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.

3. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'accertamento dello stato di bisogno, nonché le modalità di coordinamento tra le comunità e la Provincia per l'esercizio in forma integrata delle funzioni di rispettiva competenza; in alternativa, le modalità di coordinamento possono essere individuate mediante intese istituzionali e accordi di programma ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Nell'accertamento dello stato di bisogno determinato ai sensi del comma 1, lettera a), la condizione economico-patrimoniale è valutata secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Omissis